



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ordinanza del Sindaco

ORDINANZA N. 21 del 03/11/2021

**OGGETTO: TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA -
PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI PER CONTRASTARE IL
PM10, NEL PERIODO 1 NOVEMBRE 2021/31 MARZO 2022 -
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 19 DEL 29/10/2021 -**

IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 *“relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 *“Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale n.27/2016, modificata dalla Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m³, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR 1182/2015;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Ponte Buggianese è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento *“Piana Lucchese”*;
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 79/2016 è stato redatto il *“Piano di Azione Comunale - Area Valdinevole per il risanamento della qualità dell'aria”*, sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;

PRESO ATTO che la centralina di riferimento per l'area *“Piana lucchese”* a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

CONSIDERATO in particolare che nell'area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC

devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

RITENUTO quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 29/10/2021 con la quale si ordinava per il periodo 1 Novembre 2021 – 31 Marzo 2022 il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale;

VISTA altresì la nota della Regione Toscana prot. n. 13307/2021 con la quale:
si fa presente che con deliberazione di Giunta Regionale del 18/10/2021 n. 1075 (ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155) in attuazione alla direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in attuazione della l.r. 74/2019 ed in attuazione della legge regionale 26/2021, sono state approvate ulteriori misure urgenti per la qualità dell'aria nei comuni in cui non sono rispettati i valori limite per il PM10;

si invitano i comuni interessati a procedere speditamente all'adozione dell'ordinanza che vieta, oltre agli abbruciamenti e falò all'aperto, l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al D.M. 186/2017.

CONSIDERATO che si rende necessario integrare l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 29/10/2021 con la quale si ordinava per il periodo 1 Novembre 2021 – 31 Marzo 2022 il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale, incrementandola con il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al D.M. 186/2017.

VISTO l'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO dello Statuto Comunale;

VISTO il Parere di Regolarità Tecnica redatto dal Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

ORDINA

**PER IL PERIODO
1 Novembre 2021 – 31 Marzo 2022**

- il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al D.M. 186/2017 (sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati)

INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di "*comportamenti virtuosi*" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

- favorire tecniche agricole che evitano l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;
- alla riduzione, a 9 (nove) ore, del funzionamento degli impianti di riscaldamento nonché la riduzione, a 18°C (diciotto), della temperatura impostata nei suddetti impianti;
- il divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.);
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;

INFORMA

che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è l'Arch. Maria Luisa Comuniello, Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
 - Provincia di Pistoia
 - Arpat Dipartimento di Pistoia
 - Asl 3 – Zona Valdinievole